

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 24 GIUGNO 1881

« 3° Coloro i quali furono condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia a termini del Codice penale. »

Si volle citare il Codice penale per scartare le leggi di polizia, che su questa materia possono essere diverse e più severe, ed offrire minori guarentigie.

« Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena. »

L'articolo 89 si modifica così :

« Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile :

« I negozianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento ;

« Coloro che sono in stato di interdizione e di inabilitazione per infermità di mente; coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza o delle congregazioni di carità. »

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che dopo l'articolo 88 si aggiunga un altro articolo del tenore seguente :

« Sono pure incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati per reati di oziosità, vagabondaggio e mendicizia a termini del Codice penale. Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena. »

Questo sarebbe l'articolo 88 bis, salvo poi a coordinarne la numerazione. Con questo la Commissione crede di ottemperare in parte agli emendamenti proposti dall'onorevole Bortolucci e dall'onorevole Nanni.

Poi la Commissione proporrebbe un articolo 89 del tenore seguente :

« Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile : i negozianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento; coloro che sono in istato di interdizione e di inabilitazione per infermità di mente; coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico di istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità. »

In questo modo la Commissione crederebbe di soddisfare all'emendamento dell'onorevole Bortolucci e a quello dell'onorevole Genala.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Severi.

SEVERI. Quando ieri, nel termine della seduta, io sentii l'onorevole Villa, a proposito dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bortolucci, dichiarare a nome della Commissione, che non poteva accogliere quell'aggiunta per la *necessità di escludere perfino il sospetto che l'ammonizione possa servire come arma politica*, per escludere dal voto un certo numero di cittadini...

Voci. Forte!

SEVERI. Quando ieri sentii ciò e sentii ancora che si chiese il rinvio ad oggi della discussione sull'articolo 89, affinchè la Commissione potesse con più agio portare il suo esame su quell'emendamento, mi augurai che le ragioni dette ieri dagli altri oratori e le dichiarazioni dell'onorevole Villa, servissero a convincere la Commissione che da quelle premesse doveva necessariamente conseguire il rigetto completo di quest'emendamento, e l'approvazione integrale dell'articolo quale era stato proposto in principio dalla Commissione.

Queste mie previsioni si basavano sulle parole dell'onorevole Villa, il quale diceva: il fatto della ammonizione non è ragione sufficiente a limitare il diritto del voto; l'ammonizione, quantunque inflitta dal pretore, non porta seco le garanzie tutte che danno piena autorità alle altre pronunzie del magistrato; base delle ammonizioni sono le informazioni della polizia, su cui il decreto del pretore non fa che mettere il *bollo*; e così essendo, non è giusto limitare al di là del necessario i diritti dei cittadini.

Ora questo stesso ragionamento che ieri faceva l'onorevole Villa a proposito di ciò che riguarda l'ammonizione in sè, deve trovare ugualmente, a senso mio, la sua applicazione anche per le condanne dei tribunali che colpiscono chi contravviene al monito, sia che la contravvenzione riguardi l'oziosità, o il vagabondaggio, sia che riguardi le altre categorie di persone ammonite; e ciò perchè tanto l'ammonizione, come la contravvenzione hanno una medesima origine, il sospetto, non il fatto.

Voce dal banco della Commissione. Ma non è vero!

SEVERI. Se mi lasciano dire, sentiranno che è precisamente così. So bene che occorre distinguere fra l'ammonizione che infligge il pretore e la condanna che pronunzia il tribunale contro chi trasgredisce ai moniti del pretore; so bene che vi è diversità fra l'uno e l'altro ufficio. Ma ciò non toglie che tanto l'ammonizione che la condanna abbiano una identica origine, il sospetto cioè, non il fatto. Ed in vero è frequente il caso, in questa materia, di condanne non già per fatti positivi, ma negativi, per omissioni; e ciò il più spesso si verifica nelle condanne per oziosità. Tizio, per esempio, è ammonito perchè si dia a stabile lavoro negli otto giorni. In questo tempo egli non trova lavoro. Egli è in contravvenzione, e non può il magistrato dispensarsi dal condannarlo! Ebbene! Tanto l'ammonizione, come la successiva contravvenzione e condanna, non hanno forse la medesima origine? E se questa origine non è buona ad escludere un cittadino dal voto, quando porta soltanto all'ammonizione, come può giustificare l'esclusione quando porta alla condanna? Per